

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1149-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MICARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Bilancio
col Ministro del Tesoro
e col Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1961

Ratifica ed esecuzione del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Come la relazione governativa al disegno di legge di ratifica ampiamente documenta, il Protocollo in oggetto apporta solo modifiche parziali allo Statuto del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa (il cui testo è allegato allo stampato n. 1149, così come il prospetto dei contributi che ad esso versano i 16 Stati aderenti): Fondo la cui creazione è stata a suo tempo approvata dal Parlamento (legge 20 dicembre 1957, n. 1312).

Il terzo Protocollo, ora all'esame del Senato, si limita a fissare norme speciali per definire il regime giuridico del Fondo, nonchè lo stato giuridico degli organi e degli agenti del Fondo stesso.

Ciò è autorevolmente confermato dal seguente parere, emesso dalla 5ª Commissione finanze e tesoro, in data 23 novembre 1960: « La Commissione finanze e tesoro rileva che con il disegno di legge in esame si ratifica il terzo protocollo addizionale dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa ratificato con legge 20 dicembre 1957, n. 1312.

Il nuovo protocollo addizionale non introduce alcuna nuova spesa, perchè il contributo di 1.500 milioni indicato nella tabella annessa quale partecipazione dell'Italia al Fondo di 10 milioni di dollari è stato regolarmente coperto in occasione della ratifica dell'Accordo parziale con la sopra citata legge.

Nulla da osservare pertanto per quanto riguarda la copertura finanziaria. »

... Date le alte finalità del Fondo, appare opportuna la ratifica del Protocollo, tanto più che tutte le cautele del caso sono state adottate — come la relazione governativa documenta — per evitare di rendere esecutive le pronunce arbitrali previste all'articolo 2, paragrafo 3 del Protocollo, quando esse fossero contrarie all'ordine pubblico.

Ciò è confermato dal seguente parere, emesso dalla Commissione di giustizia e autorizzazioni a procedere, in data 13 ottobre 1960: « La 3ª Commissione ha chiesto il parere della nostra Commissione sul disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959, per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa.

Come è detto espressamente nel preambolo del protocollo, lo scopo di questo è di precisare il regime giuridico dei beni, averi e operazioni nonchè dello statuto giuridico degli organi e degli agenti del Fondo di ristabilimento.

L'unica disposizione che poteva per noi dar luogo a qualche preoccupazione è quella contenuta nell'articolo 3 del Protocollo che fissa la procedura dell'esecuzione forzata quando questa sia compiuta a seguito di una sentenza arbitrale.

Ma, appunto per questa preoccupazione, saggiamente, all'atto della firma del Protocollo il nostro Governo ha fatto la seguente riserva: "circa l'articolo 3 e tenuto conto dei principi generali del proprio ordinamento giuridico, l'Italia si riserva di non apporre la formula esecutoria alle sentenze pronunciate in seguito alla procedura arbitrale prevista nell'articolo 2, comma 3, quando esse fossero contrarie all'ordine pubblico nazionale".

Tale riserva esclude pertanto la possibilità di contrasti col nostro ordinamento interno per effetto dell'applicazione delle norme del ripetuto protocollo.

Il nostro parere può pertanto essere favorevole. »

Anche la 3ª Commissione, pertanto invita il Senato ad approvare il disegno di legge di ratifica.

MICARA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Terzo Protocollo Addizionale all'Accordo Generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 del medesimo.